

# Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

## Modifica del 24 giugno 2009

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 33 lett. b, h e i*

Sentita la commissione competente, il dipartimento designa:

- b. le prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 25a capoversi 1 e 2 della legge, non dispensate dai medici o dai chiropratici;
- h. la procedura di valutazione dei bisogni di cure;
- i. il contributo alle cure previsto dall'articolo 25a capoversi 1 e 4 della legge, differenziato in funzione del bisogno di cure.

*Art. 36a cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> Un progetto pilota deve adempiere le esigenze seguenti:

- a. la sua durata è di quattro anni a partire dall'approvazione da parte del Dipartimento; la durata del progetto può essere prorogata una volta di quattro anni al massimo; le domande per nuovi progetti pilota possono essere depositate entro il 31 dicembre 2012;

*Art. 47 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> I fisioterapisti devono attestare:

- b. un'attività pratica di due anni effettuata presso un fisioterapista o un'organizzazione di fisioterapia autorizzati conformemente alla presente ordinanza o in un servizio ospedaliero specializzato in fisioterapia oppure in un gabinetto medico specializzato sotto la direzione di un fisioterapista che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.

<sup>1</sup> RS 832.102

*Art. 52a* Organizzazioni di fisioterapia

Le organizzazioni di fisioterapia sono autorizzate se:

- a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b. hanno definito il loro campo d'attività quanto al territorio, all'orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 47;
- d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo di attività;
- e. partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all'articolo 77, intese a garantire, nell'ambito del loro campo di attività, l'effettuazione di cure di buona qualità e adeguate.

*Art. 59a e 90b**Abrogati*

## II

*Disposizione transitoria relativa alla modifica del 24 giugno 2009*

Per i progetti pilota di cui all'articolo 36a approvati prima dell'entrata in vigore della modifica del 24 giugno 2009 la durata di quattro anni è ridotta del tempo già trascorso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

## III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2009.

<sup>2</sup> L'articolo 33 lettere b, h e i, così come l'abrogazione dell'articolo 59a, entrano in vigore il 1° luglio 2010.

24 giugno 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova